

Francesca Santoni

Copisti-editori di manoscritti giuridici. 1. Il codice Vaticano latino 1406 del Digestum Vetus e l'edizione del testo fra copisti e glossatori*

[A stampa in *La collaboration dans la production de l'écrit médiéval. Actes du XIII^e Colloque du Comité international de paléographie latine (Weingarten, 22-25 septembre 2000)*, réunis par H. Spilling, Paris 2003, pp. 231-247. Distribuito in formato digitale da "Scrineum"].

Nel marzo 1076, durante un placito presieduto da Nordilo, *missus* di Beatrice duchessa e marchesa di Canossa, veniva discussa la controversia tra il monastero toscano di S. Michele di Marturi, sito in prossimità dell'odierna Poggibonsi, e un uomo di Firenze di nome Sigizo, probabilmente appartenente ad una famiglia di *fideles* dei Canossa¹. Le due parti si contendevano da tempo alcuni beni in Papaiano, ma le *proclamationes* degli abati di S. Michele a riguardo erano state fino a quel momento inascoltate dai marchesi di Canossa, titolari della giurisdizione sul territorio, i quali verosimilmente non desideravano danneggiare il loro uomo². Il lessico, colorito di romanità nei termini di *intentio*, *exceptio* e *replicatio*

* Nel testo sono adoperate le seguenti abbreviazioni: API = *Archivio Paleografico Italiano*, diretto da Ernesto Monaci, poi da Vincenzo Federici, poi da Franco Bartoloni, Giulio Battelli, Giorgio Cencetti, Renato Piattoli, I-XV, Roma-Torino, 1882- ; CLA = *Codices Latini Antiquiores. A palaeographical guide to Latin manuscripts prior to the ninth century*, ed. by Elias Avery Lowe, I-XI e Suppl., Oxford, 1934-1971, nonché Addenda I, a c. di Bernhard Bischoff e Virginia Brown, in «*Mediaeval Studies*», XLVII (1985), pp. 317-366; Seider = R. Seider, *Paläographie der lateinischen Papyri*, II/2, *Juristische und christliche Texte*, Stuttgart, 1981. Questo lavoro è dedicato a Romeo e Adua, Dorotea e Raffaele, che credo avrebbero voluto leggerlo.

¹ Il placito, più volte edito, si può vedere in Julius Ficker, *Forschungen zur Reichs- und Rechtsgeschichte Italiens*, IV, Innsbruck, 1874, rist. anast. Scientia, Aalen, 1961, n. 73, pp. 99-100, o in Cesare Manaresi, *I placiti del «Regnum Italiae»*, III/1, Roma, 1960 (*Fonti per la storia d'Italia*, 97*), n. 437, pp. 333-335. Sul placito, tra una vasta bibliografia, si può segnalare quanto scrive lo stesso J. Ficker, *Forschungen...*, III, Innsbruck, 1872, rist. anast. Scientia, Aalen, 1961, pp. 126-127, ma si vedano anche Antonio Padoa Schioppa, *Le rôle du droit savant dans quelques actes judiciaires italiens des XI^e et XII^e siècles*, in *Confluences des droits savants et des pratiques juridiques. Actes du Colloque de Montpellier (12-14 décembre 1977)*, Milano, 1979, pp. 341-371, a pp. 349-352, trad. it. *Il ruolo della cultura giuridica in alcuni atti giudiziari italiani dei secoli XI e XII*, in «*Nuova rivista storica*», 64 (1980), pp. 265-289, a pp. 270-273; Piero Fiorelli, *Il placito di Marturi del marzo 1076*, in appendice a Umberto Santarelli, *La funzione del giudice nell'esperienza giuridica. Lezioni di storia del diritto*, a.a. 1982-1983, Pisa, 1983, pp. 179-205, con una dettagliata ricostruzione della vicenda; Giovanna Nicolaj, *Cultura e prassi di notai preirneriani. Alle origini del rinascimento giuridico*, Milano, 1991 (*Ius nostrum*, 19), pp. 68-72; Ennio Cortese, *Il Rinascimento giuridico medievale*, 2^a ed. riveduta, Roma, 1996, pp. 10-11, e *Il diritto nella storia medievale*, I, *L'alto Medioevo*, Roma, 1995, p. 383.

² Che i beni contesi gravitassero nell'orbita degli interessi dei Canossa lo si ricava dal frammento, costituito dal primo foglio di un *rotulo* andato perduto, di una *narratio* scritta con ogni probabilità da un monaco di S. Michele verso il 1075 (in previsione quindi del placito di Marturi); conservato presso l'Archivio di Stato di Firenze, fondo *Bonifazio*, alla data 1075, il frammento è stato pubblicato da Wilhelm Kurze, *Die "Gründung" des Kloster Marturi im Elsat*, in «*Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken*», II (1969), pp. 239-272, a pp. 271-272; cf. anche *ibid.*, pp. 239-240. Da questo testo si apprende che i beni contesi, già ceduti ad Ugo marchese di Toscana, erano poi stati da questi (morto nel 1001) devoluti al monastero di S. Michele, ma erano stati usurpati e incamerati appena qualche anno dopo dal marchese Bonifacio I; attraverso poi una serie di alienazioni, compiute sul filo dell'illegittimità, erano finiti nelle mani del defunto (e omonimo) padre di Sigizo, il cui nonno paterno, peraltro, era stato prima cappellano del marchese Ugo e poi abate sotto Bonifacio. L'abate Giovanni aveva presentato a Bonifacio II, marchese dal 1027 al 1052, un primo ricorso in merito e un secondo ricorso era stato presentato dall'abate Guidrico (ancora in carica all'epoca del placi-

adottati a scandire il procedimento³, lo svolgimento, tra prove documentarie e deposizioni testimoniali corroborate dal giuramento, e in special modo l'esito del placito di Marturi sono ben noti agli storici giuristi: infatti, dopo aver udito le parti e i testimoni, Nordilo, *lege Digestorum libris inserta considerata*, cita un frammento di Ulpiano tratto dal quarto libro del Digesto⁴, e, proprio sulla scorta di quell'allegazione, sentenza in favore del monastero⁵, rompendo così la monotona applicazione di quelle procedure processuali germaniche che riposavano su un sistema probatorio sostanzialmente ordalico e che, dopo essersi stabilizzate nel *Regnum Italiae* a partire dall'età ottoniana, nella seconda metà dell'XI secolo erano definitivamente canonizzate e di routine⁶. E, incredibilmente, per la prima volta dopo un

to di Marturi) al duca Goffredo e alla contessa Beatrice, evidentemente prima della morte di Goffredo il Barbutto, avvenuta nel 1069; ancorché inascoltati, i due ricorsi interrompevano di fatto il possesso in buona fede «per quadranta annorum curricula» (così il testo del placito) finendo quindi per impedire l'opposizione della *praescriptio longissimi temporis* invocata da Sigizo.

³ Come osserva P. Fiorelli, *Il placito di Marturi...*, ntt. 16, 21 e 22 a p. 199, i termini *intentio*, *exceptio* e *replicatio* appartengono alla «terminologia processuale romana» e sono qui adoperati in senso tecnico ad indicare rispettivamente l'esposizione delle pretese dell'attore, l'eccezione opposta dal convenuto e la successiva replica dell'attore; va segnalato che il termine *intentio* venne adoperato durante l'alto medioevo, ma con il significato generico di 'lite', 'causa'.

⁴ La *lex Digestorum* citata nel placito («per quam copiam magistratus non habentibus restitutionem in integrum pretor pollicetur») corrisponde a D. 4.6.26.4 («sed et si magistratus copia non fuit, Labeo ait restitutionem faciendam»): Ulpiano, sottoscrivendo l'opinione del più antico giurista Labeone, sostiene la necessità per il magistrato di procedere alla *restitutio in integrum* (cioè ad un provvedimento previsto per tutelare i minori di venticinque anni che abbiano compiuto atti o negozi che si potrebbero rivelare per loro non vantaggiosi, in virtù del quale si produce l'annullamento di un fatto, atto o negozio giuridico precedente, e si riporta quindi la situazione giuridica allo *status quo ante*) anche in favore di soggetti maggiorenni, in caso di indisponibilità del magistrato. Che il frammento ulpiano allegato a Marturi fosse «grossly misunderstood» è l'opinione di Hermann Kantorowicz, *An English Theologian's View of Roman Law: Pepo, Irnerius, Ralph Niger*, in «Medieval and Renaissance Studies», 1 (1943), pp. 237-251, a p. 241 (ora anche in *Rechtshistorische Schriften*, a c. di Helmut Coing e Gerhard Immel, Karlsruhe, 1970 [*Freiburger rechts- und staatswissenschaftliche Abhandlungen*, 30], pp. 231-252, a p. 234), ma v. E. Cortese, *Il Rinascimento...*, p. 12 e nt. 12 e *Il diritto...*, I, p. 383 nt. 91.

⁵ È interessante che ad un placito così anomalo per l'epoca e così tanto 'romano' faccia poi seguito una coda dal sapore interamente medievale: infatti, nello stesso marzo 1076 Sigizo si impegna «per convenientiam et ... promissionis painam» a non «agere, causare, tollere, contendere vel minuare sive per placito fatigare aut intentionare» ulteriormente contro il monastero di S. Michele sulle terre di Papaiano, ricevendo «pro ... promissione et sponsione» un *launehild*. Il documento, edito da J. Ficker, *Forschungen...*, IV, n. 74, pp. 100-101, è rogato dallo stesso notaio Segnoritto che aveva redatto il placito di Marturi; tra i sottoscrittori, oltre allo stesso Nordilo, che adopera un esametro leonino come già aveva fatto sottoscrivendo il placito (dubbi sull'autografia delle sottoscrizioni sono stati espressi da W. Kurze, cf. A. Padoa Schioppa, *Le rôle...*, p. 351 [p. 272] nt. 33, ma su questo v. le persuasive osservazioni di G. Nicolaj, *Cultura e prassi...*, p. 69 nt. 180), figurano anche altri componenti del tribunale sedente a Marturi, cioè Guglielmo giudice e Rodolfo del fu Signore, nonché Aldiberto del fu Barone e Benizo del fu Benizo, con ogni probabilità identificabili con l'Aldiberto del fu Baroncello e il Benzo del fu Benzo del placito (cf. P. Fiorelli, *Il placito di Marturi...*, ntt. 5 e 7 a p. 199).

⁶ Cf. G. Nicolaj, *Cultura e prassi...*, pp. 73-74 e nt. 195. Sul processo in età ottoniana e suoi formalismi in corso di fissazione e canonizzazione durante i secoli X e XI v., per tutti, Giovanna Nicolaj, *Formulari e nuovo formalismo nei processi del "Regnum Italiae"*, in *La giustizia nell'alto medioevo (secoli IX-XI)*, Spoleto, 1997 (*Settimane di studio del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo*, XLIV), pp. 347-384, a pp. 351-361; sul sistema di prove sovranaturali e ordaliche che sottende al processo medievale e sulla dinamica tra queste e le prove cd. razionali, cf. oltre a G. Nicolaj, *Formulari...*, pp. 366-374, e la bibliografia ivi citata, la magistrale *Synthèse générale* di Jean-Philippe Lévy, *L'évolution de la preuve, des origines à nos jours*, nonché i saggi di François-Louis Ganshof, *La preuve dans le droit franc*, e di Jean Gaudemet, *Les ordalies au moyen âge: doctrine, législation et pratiques canoniques*, tutti nell'ormai classico *La Preuve*, II pt., *Moyen âge et temps modernes*, Bruxelles, 1965 (*Recueils de la Société Jean Bodin pour l'histoire comparative des institutions*, XVII), rispett. pp. 9-70 (spec. pp. 9-29), 71-98 e 99-128 (in partic. pp. 113-128 per i secoli XI e XII).

secolare silenzio a Marturi risuona alta la voce del più colto diritto romano, di quegli antichi, lontani giuristi i cui *iura*, raccolti in 50 libri, erano stati promulgati da Giustiniano nel dicembre 533 con valore di legge dell'Impero⁷.

Quel Digesto che già aveva vagheggiato Teodosio e che Giustiniano aveva fortemente voluto e portato a compimento era ineguagliabile per raffinatezza giuridica, ma terribilmente complicato, adatto ad un ordinamento e ad una società evoluti e complessi: e, come si sa, dopo la sua promulgazione in Italia con la *Pragmatica Sanctio* del 554, e dopo l'isolata citazione letterale di un passo in uno scritto di Gregorio Magno del 603⁸, la conoscenza del Digesto in Italia e nell'Occidente sprofonda durante tutto il Medioevo, per riemergere faticosamente, ultimo fra tutti i testi che componevano il *Corpus iuris civilis*, proprio a partire dalla seconda metà dell'XI secolo. Probabilmente non è del tutto fortuito che i *libri Digestorum* ricompaiano proprio in un periodo così segnato da laceranti scontri tra ideologie contrapposte e dal caos di continui rivolgimenti politici: la lotta micidiale tra Gregorio VII e l'imperatore Enrico, e lo scisma che oppose diocesi a diocesi si combatteva anche opponendo diritto a diritto e richiedeva perciò strumenti giuridici sempre più acuti e complessi, stimolando la ricerca per archivi e biblioteche delle antiche testimonianze di uno *ius* antico che sembrava di nuovo attuale, in grado forse di rispondere alle esigenze giuridiche concrete di un mondo in rapida trasformazione. Protagonisti di questa ricerca sono, insieme, giudici e causidici, *notarii* e *iurisperiti*, facce diverse ma intercambiabili e non mai contrapposte di quel ceto di giuristi pratici⁹ che nei decenni precedenti aveva intrapreso la riorganizzazione del diritto longobardo-franco vigente nel *Regnum* in una sorta di 'testo unico', in prima battuta ordinato cronologicamente (il *Liber Papiensis*), poi sistematicamente, secondo categorie romanistiche (la cd. *Lombarda*), infine corredandolo, sullo

⁷ Come è noto, il Digesto, promulgato con la costituzione *Tanta* del 16 dicembre 533 indirizzata *ad Senatam et omnes populos*, entrò in vigore il 30 dicembre dello stesso anno.

⁸ S. *Gregorii Magni Registrum epistularum*, ed. Dag Norberg, Turnholti, 1982 (*Corpus Christianorum. Series Latina*, CXL A), XIII, 49, pp. 1058-1064 (XIII, 50, pp. 414-418, nella precedente edizione *Gregorii I papae Registrum epistularum*, II, ed. Ludo M. Hartmann, Berlin, 1899 [M.G.H., *Epistolae*, II]). Il documento, datato all'agosto 603, fa parte di un *dossier* inviato da Gregorio Magno al *defensor* Giovanni, in partenza per la Spagna per dirimere una spinosa questione che coinvolgeva Gennaro vescovo di Malaga, un altro vescovo di nome Stefano e il *patricius Hispaniae* Comiziolo. A Giovanni non era di fatto lasciata alcuna autonomia di giudizio a riguardo, poiché il *dossier* comprende persino il testo completo della sentenza da emanare secondo la volontà del papa (XIII, 48), e un allegato, intitolato nell'edizione *Exemplum legis*, che è il documento che qui interessa. Tale *commonitorium* consiste in un prontuario delle norme di legge da applicare nel caso di specie: vi figurano, non parafrasati né compendati ma anzi citati correttamente per intero e in sequenza logica, passi delle Novelle 90 e 123 di Giustiniano (nella versione dell'*Authenticum*), di *leges* tratte dal Codice e un unico brano del Digesto (D. 48.4.7.3), individuato attraverso l'esatta citazione di libro, titolo e numero del frammento, e con in più l'*inscriptio* con il nome dell'autore e il titolo dell'opera dalla quale il frammento deriva (ovvero, «Modestinus, libro XII Pandectarum»).

⁹ Sulle caratteristiche che fanno dei giuristi pratici di età preirneriana un ceto compatto che condivide le medesime curiosità culturali e i medesimi campi d'azione, v. Ennio Cortese, *Legisti, canonisti e feudisti: la formazione di un ceto medievale*, in *Università e società nei secoli XII-XVI*. Atti del nono Convegno Internazionale di studio (Pistoia, 20-25 settembre 1979), Pisa, 1982, pp. 195-281, spec. pp. 195-198 e *passim*, nonché Ennio Cortese, *Intorno agli antichi iudices toscani e i caratteri di un ceto medievale*, in *Scritti in memoria di Domenico Barillaro*, Milano, 1982, pp. 3-38; G. Nicolaj, *Cultura e prassi...*, segnatamente pp. 3-14, e, in relazione con le origini dello *Studium* aretino, Giovanna Nicolaj, *Forme di Studi Medioevali. Spunti di riflessione intorno al caso aretino*, in *Miscellanea Domenico Maffei dicata. Historia - Ius - Studium*, a cura di Antonio García y García e Peter Weimar, III, Goldbach, 1995, pp. 183-217, a pp. 184-186.

scorcio del secolo XI, del commento colto dell'*Expositio*¹⁰; ma la medesima tensione alla creazione di 'testi unici' serpeggiava anche in altri ambienti, quasi in perfetta sincronia, e così ad esempio nella Roma gregoriana cresceva vorticosamente la produzione di *collationes*, collezioni canoniche prodotte senza alcun crisma di ufficialità, che mezzo secolo più tardi apriranno la strada, intorno al 1140, al *Decretum* di Graziano, non a caso intitolato *Concordantia discordantium canonum*¹¹. Di fronte a un'attività così diffusa e quasi frenetica di ricerca, di sistemazione e di prima esegesi di testi giuridici, l'immagine tradizionale di un Rinascimento giuridico tutto centrato soltanto sulla riscoperta del diritto romano e sul magistero della Scuola di Bologna sembra sbiadire progressivamente a mero pregiudizio storiografico, mentre invece il fenomeno sembra avere orizzonti culturali e coordinate geografiche molto più ampi e complessi.

Ma dunque: a chi spetterebbe il merito di aver prodotto nel 1076 a Marturi quel brano - per di più con una vera citazione, e non semplicemente ad orecchio - del Digesto? Ai causidici del monastero, com'è naturale interessatissimi ad un esito favorevole del placito¹²? O all'inafferrabile Pepone, il *legis doctor* che a Marturi come membro fa parte collegio giudicante e che in quel medesimo torno di anni è *advocatus* di grandi monasteri come

¹⁰ Su questi temi, v. da ultimo la «scaletta» che, intrecciando dinamiche culturali e sistemi storici tra età tardoantica e epoca irneriana, chiama in causa sia gli «storici giuristi ... al fine di riformulare domande» sia i paleografi «perché trattino con grande cautela i manoscritti di questa vicenda», proposta da Giovanna Nicolaj, *Ambiti di copia e copisti di codici giuridici in Italia (secoli V-XII in.)*, in *Le statut du scripteur au Moyen Age. Actes du XII^e colloque scientifique du Comité international de paléographie latine, réunis par Marie-Clotilde Hubert, Emmanuel Poulle et Marc H. Smith, Paris, 2000 (Matériaux pour l'histoire publiés par l'École des Chartes, 2)*, in partic. pp. 138-139 e ntt. corrispondenti (le citt. a p. 143). La sistemazione del diritto vigente per opera dei giuristi pratici non fu una mera attività 'intellettuale', esplicitandosi anche nella produzione materiale di codici: a titolo di esempio, tra i testimoni del *Liber Papiensis* sicuramente opera di un *Secundus notarius*, dalla mano sicura ma non troppo preoccupata di essere elegante, sono i due tomi O.53 e O.55 conservati presso la Biblioteca Ambrosiana di Milano, e si può pure attribuire alla mano di un pratico (non necessariamente un notaio) tutta la terza parte del codice composito London, British Library, add. 5411 (fol. 180-191), contenente le *Formulae ad Librum Papiensem* e il *Cartularium Langobardicum*, ed anche uno schema (fol. 180v) che ripartisce il materiale normativo secondo categorie di diritto romano, ideale preannuncio della *Lombarda*, mentre un altro schema, a fol. 191r, divide, nell'ossequio del sistema longobardo-franco, i processi tra quelli terminanti con il duello, quelli terminanti con il giuramento e quelli che possono terminare o con l'uno o con l'altro (sui manoscritti del *Liber Papiensis* si può utilmente fare riferimento a Hubert Mordek, *Bibliotheca capitularium regum Francorum manuscripta. Überlieferung Traditionszusammenhang der fränkischen Herrschererlasse*, München 1995 [M.G.H., *Hilfsmittel*, 15]). Sul testimone più antico della *Lombarda* v. da ultimo Cristina Mantegna, «Copisti-editori di manoscritti giuridici. 2. La *Lombarda* del ms. Cassinese 328 e la sua posizione nella normalizzazione del testo», in questo volume; per l'*Expositio ad Librum Papiensem*, cf. naturalmente Giovanni Diurni, *L'Expositio ad Librum Papiensem e la scienza giuridica preirneriana*, Roma, 1976 (*Biblioteca della Rivista di Storia del Diritto italiano*, 23). Il testo dell'*Expositio* è tradito integralmente solo dal ms. di Napoli, Biblioteca Nazionale «Vittorio Emanuele III», Brancacciano I.B.12 (metà del secolo XII), dove figura a corredo proprio del testo della *Lombarda*: sul codice Brancacciano v. Elias Avery Lowe, *The Beneventan script*, 2^a ed. ampliata da Virginia Brown, II, *Hand-list of Beneventan manuscripts*, Roma, 1980 (*Sussidi eruditi*, 34), p. 105, ma si vedano da ultimo le osservazioni di C. Mantegna, *La Lombarda del ms. Cassinese 328...*, sulla consistente presenza dell'*Expositio* nelle glosse a margine della *Lombarda* cassinese e sulla concreta possibilità che *Lombarda* ed *Expositio* siano frutto del medesimo ambiente culturale. V. anche Ennio Cortese, *Il diritto nella storia medievale*, II, *Il basso Medioevo*, Roma, 1995, pp. 16-31.

¹¹ Sempre utilmente, cf. Paul Fournier - Gabriel Le Bras, *Histoire des Collections canoniques en Occident*, I-II, Paris, 1931-1932, rist. anast. Scientia, Aalen, 1972, in partic. II, pp. 115-226; anche E. Cortese, *Il diritto...*, I, pp. 362-369. Sulla sensibilità per motivi e spunti di diritto romano manifestata nell'XI secolo anche nella produzione di carte da parte degli *scriniarii sanctae Romanae Ecclesiae* cf. G. Nicolaj, *Cultura e prassi...*, pp. 32-37.

¹² Pensa ai causidici del monastero di Marturi G. Nicolaj, *Cultura e prassi...*, p. 71; pure ai causidici, ma anche all'*advocatus* del monastero Giovanni, pensa E. Cortese, *Il diritto...*, I, p. 383.

Monte Amiata e Pomposa, che circola nell'ambiente dei tribunali canossani, che certamente sa, e molto, di Codice e Istituzioni, ma che, a quanto si racconta, non avrebbe conosciuto il Digesto¹³? O ancora, come è stato da ultimo ipotizzato da Giovanna Nicolaj, addirittura allo stesso Nordilo, figura di spicco nell'*entourage* canossano, proveniente da una famiglia di giudici e notai legatissima all'abbazia di Nonantola e lui pure *legis doctor* e causidico in rapporti con l'ambiente dei giuristi pratici modenesi¹⁴?

Se dare una risposta certa a questi interrogativi appare complicato, è ancora più difficile individuare la fonte di quella citazione. La tradizione manoscritta del Digesto per l'età prebolognese si basa infatti su un numero veramente esiguo di testimoni. Semplificando, da un lato abbiamo le celeberrime Pandette Fiorentine¹⁵, unico manoscritto completo del Digesto risalente all'età tardoantica: non sembra ancora del tutto definita la questione della sua origine, del suo arrivo e dei suoi spostamenti in Italia¹⁶, ed in ogni caso la sua lezione non è alla base della *vulgata*, cioè di quella *litera Bononiensis* che verrà poi studiata nelle Università medievali di tutta Europa. Dall'altro lato avanzano un pugno di frammenti, papiracei e non, risalenti all'età tardoantica o immediatamente successivi¹⁷ e un fascicolo con i primi sette titoli del primo libro copiato meccanicamente nel IX secolo, senza alcuna comprensione del testo, e inserito nel manoscritto berlinese lat. fol. 269¹⁸; e pur senza

¹³ L'ipotesi di una responsabilità di Pepone nell'allegazione non convince affatto E. Cortese, *Il diritto...*, I, p. 384. La notizia che Pepone ignorasse del tutto il Digesto, come è noto, si deve all'inglese Radulphus Niger (Rodolfo il Nero), il quale nei suoi *Moralia Regum*, scritti tra 1179 e 1189, afferma «Pandecte nullam habens noticiam»: v., su questo, quanto scrive G. Nicolaj, *Cultura e prassi...*, pp. 66-74, che mostra di considerare «più che naturale» per quell'epoca (*ibid.*, nt. 192) la mancata conoscenza del Digesto da parte di Pepone; e cf. anche E. Cortese, *Il diritto...*, II, pp. 34-45.

¹⁴ G. Nicolaj, *Ambiti di copia...*, pp. 141-142.

¹⁵ CLA III 295; Seider 25.

¹⁶ V. da ultimo, con una efficace ricostruzione del dibattito precedente sulla questione, G. Nicolaj, *Ambiti di copia...*, pp. 130-131.

¹⁷ Heidelberg, Universitätsbibliothek, Pap. lat. 4, già 1272 (CLA VIII 1221; Seider 40), ritrovato in Egitto e derivante da un manoscritto in onciale B-R del VI secolo, di grande formato e con scoli in greco; Manchester, John Rylands Library, Pap. 479, in onciale B-R del VI secolo (CLA Suppl. 1723; Seider 37), ritenuto da alcuni un frammento di un *De legatis* pregiustiniano; Paris, Institut de Papyrologie de la Sorbonne, P. Reinach 2173 (CLA, Addenda I, 1858; Seider 18), in onciale inclinata del VI secolo, con glosse in greco, trovato in Egitto; Pommersfelden, Gräfl. Schönborn'sche Bibliothek, Papyrussammlung, Pap. lat. 1-6 (CLA IX 1351; Seider 36), in onciale B-R del VI secolo: i sette frammenti (ora ridotti a sei per la perdita di quello contrassegnato n. 6), scoperti nella raccolta privata dei conti di Schönborn da Friedrich C. von Savigny, potrebbero provenire da Ravenna come gli altri pezzi della collezione papiracea per Jan-Olof Tjäder, *Ein Verhandlungsprotokoll aus dem J. 433 n. Chr. (Pommersfelden, Papyrus lat. 14 R)*, in «Scriptorium», XII (1958), pp. 3-43, a pp. 40-41, il quale però non ne propone anche una loro origine ravennate, come invece suggerisce Guglielmo Cavallo in Guglielmo Cavallo-Francesco Magistrale, *Libri e scritture del diritto nell'età di Giustiniano*, in «Index. Quaderni camerti di studi romanistici», 15 (1987), pp. 99-103, a p. 103 [già in *Il mondo del diritto nell'epoca giustiniana. Caratteri e problematiche*, Ravenna, 1985, pp. 48-54, a p. 54]. Ai precedenti frammenti papiracei si può aggiungere il ms. Napoli, Biblioteca Nazionale «Vittorio Emanuele III», IV.A.8 (CLA III 402), quattro carte di un manoscritto prodotto secondo Lowe «doubtless in Italy» nella seconda metà del VI secolo, in onciale con elementi artificiosi, che venne smembrato e palinsesto nei secoli VII ex.-VIII in. nello *scriptorium* di Bobbio e riutilizzato per testi grammaticali: il brano del Digesto (D. 10.2-4) presenta lacune analoghe a quelle presenti nelle Pandette Fiorentine.

¹⁸ Berlin, Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz, lat. fol. 269, sul quale v. le osservazioni di G. Nicolaj, *Ambiti di copia...*, p. 136: contiene, tra l'altro, le Novelle nella redazione dell'*Epitome Iuliani* e la cd. *Lex Dei* (o più propriamente la *Mosaicarum et Romanarum legum Collatio*: il testo, incompleto, è edito da Giovanni Baviera, in *Fontes iuris Romani antejustiniani*, pars altera, Florentiae, 1940, pp. 541-589), all'interno della quale è inserito, a casaccio, il quaternione portante la fine delle Istituzioni (I. 4.18.5-12) e l'inizio del Digesto, in precarolina italiana con elementi carolini - o, come pure è stato ipotizzato, in minuscola retica - del secolo IX. Il

scartare del tutto l'ipotesi della circolazione non tanto di un'*Epitome Pandectarum* quanto di modeste raccolte di *excerpta* e di *regulae*¹⁹, bisogna saltare al periodo compreso tra gli ultimi decenni del secolo XI e i primi decenni del secolo successivo, per incontrare i due manoscritti medievali più antichi, il Vaticano lat. 1406, che qui ci interessa, e il Parigino lat. 4450²⁰.

Entrambi questi manoscritti, «strettamente imparentati tra loro a tal punto che ci si potrebbe chiedere se, per avventura, non siano stati trascritti nel medesimo tempo sotto dettatura»²¹, recano il cd. Digesto Vecchio: come è noto, i 50 libri del Digesto non ricomparvero tutti insieme ma in *tranches* successive, e la scuola bolognese chiamò *Digestum Vetus* la porzione di testo comprendente i ll. 1-24 fino a tutto il titolo secondo di questo, riaffiorata già in epoca preirneriana²². Appartengono al *Digestum Vetus* infatti, oltre al frammento allegato a Marturi, per esempio quelle poche citazioni presenti nell'*Expositio ad Librum Papiensem*²³, o la novantina di frammenti contenuti nella cd. *Collectio Britannica*²⁴, opere entrambe dell'ultimo trentennio del secolo XI. Si è congetturato anche che i primissi-

ms. è stato datato all'VII o all'VIII secolo (ma non figura in CLA): al VII è attribuito da Carlo Guido Mor, *Il Digesto nell'età preirneriana e la formazione della Vulgata* (1934 e 1975), ora in *Scritti di storia giuridica altomedievale*, Pisa, 1977, pp. 83-235, a pp. 114-122; all'VIII, oltre che da Theodor Mommsen, nella *Praefatio a Digesta Iustiniani Augusti*, Berolini, 1870, pp. V-LXXX, alle pp. LXXI-LXXIII, anche da Pietro Pescani, *La posizione del R nella tradizione della Litera Bononiensis*, in *La critica del testo. Atti del secondo Congresso internazionale della Società italiana di Storia del diritto*, II, Firenze, 1971, pp. 671-690 (ove si escludono sia l'ipotesi che il frammento berlinese discenda dal medesimo antigrafo della *litera Florentina*, come invece aveva sostenuto Mor, sia la discendenza da un antigrafo in precarolina); alla prima metà del IX secolo è attribuito in *Verzeichnis der Handschriften zum römischen Recht bis 1600*, a c. di Gero Dolezalek, I, Frankfurt am Main, 1972, alla voce.

¹⁹ L'ipotesi di Kantorowicz sull'esistenza di un'epitome del Digesto già per l'epoca tardoantica venne raccolta anche da C. G. Mor, *Il Digesto...*, in partic. pp. 94-96, il quale pensava però anche a raccolte di passi messe insieme ed utilizzate in epoche successive (*ibid.*, pp. 132-133 e 213-214), ma v. Ennio Cortese, *Alle origini della scuola di Bologna*, in «Rivista internazionale di diritto comune», 4 (1993), pp. 7-49, a p. 19, ora anche in *Scritti*, a cura di Italo Bircocchi e Ugo Petronio, II, Spoleto, 1999 (*Collectanea*, 10), pp. 1095-1137, a p. 1117.

²⁰ Sulle tracce di una circolazione del Digesto nel mondo medievale e sulla sua 'riscoperta' in età preirneriana cf. l'efficace sintesi di Guido Astuti, *Tradizione dei testi del Corpus iuris nell'alto medioevo*, in *Tradizione romanistica e civiltà giuridica europea*, I, Napoli, 1984 (*Ius nostrum*, 2ª serie, 1), pp. 171-235, a pp. 200-235 e in partic. 231-232; v. pure (oltre a C. G. Mor, *Il Digesto...*) E. Cortese, *Il diritto...*, I, pp. 378-382 e *Alle origini...*, pp. 16-29 [1105-1117]; G. Nicolaj, *Cultura e prassi...*, pp. 71-72, nt. 192.

²¹ Così Pietro Pescani, *La posizione del V 1406 nella ricostruzione della prima parte del Digesto*, in *Studi in onore di Giuseppe Grosso*, V, Torino, 1972, pp. 81-111, a p. 88.

²² Il *Digestum Novum*, che comprende gli ultimi dodici libri della raccolta (dal l. 39 al l. 50), fu la seconda *tranche* di testo a rivedere la luce qualche decina di anni dopo la riscoperta del *Vetus*; e infine venne riscoperto il *Digestum Infortiatum*, comprendente il testo dal titolo terzo del l. 24 fino a tutto il l. 38: v., per tutti, Francesco Calasso, *Medio Evo del diritto*, I, *Le fonti*, Milano, 1954, pp. 526-527.

²³ Si tratta di una decina di passi, che l'*expositor* mostra di conoscere o che richiama genericamente nel testo, e di tre sole citazioni letterali contenute tutte nella *Praefatio expositoris*, e tutte e tre desunte dal primo libro del Digesto (D. 1.1.1.1, 1.3.1 e 1.3.18): cf. G. Diurni, *L'Expositio...*, pp. 70-71; E. Cortese, *Alle origini...*, pp. 18-19 [1106-1107] e ntt. corrispondenti.

²⁴ Cf. da ultimo Antonia Fiori, *La Collectio Britannica e la riemersione del Digesto*, in «Rivista internazionale di diritto comune», 9 (1998), pp. 81-121. La *Collectio Britannica* contiene ben 93 frammenti del Digesto, tutti tratti dal *Digestum Vetus* tranne una citazione dal *Digestum Novum* e una dal *Digestum Infortiatum*, che potrebbero essere però aggiunte successive (E. Cortese, *Alle origini...*, pp. 20 [1108] nt. 27; ma per A. Fiori, *La Collectio...*, p. 89, sarebbe aggiunto solo il frammento dell'*Infortiatum*); venne compilata a Roma negli ultimi anni del pontificato di Urbano II, verso il 1094-1095, e i passi del Digesto proverrebbero, a quanto sembra, da un antigrafo appartenente ad un ramo della tradizione diverso sia dalla *litera Florentina* sia dalla *litera Bononiensis*, probabilmente un terzo ramo passante per Roma e la Curia pontificia: A. Fiori, *La Collectio...*, pp. 96-105. Cf. inoltre E. Cortese, *Alle origini...*, pp. 19-25 [1107-1113] e *Il diritto...*, I, pp. 378-380.

mi manoscritti medievali del *Digestum Vetus* secondo la *vulgata* bolognese dipendano da un antico antigrafo recante soltanto i ll. 1-25, cioè dal primo dei due tomi nei quali sarebbe stata spartita in origine l'intera raccolta (come del resto testimonierebbero proprio le Pandette Fiorentine), mutilo per la caduta dell'ultimo fascicolo, probabilmente un binione a giudicare dalla porzione di testo mancante²⁵; ma i manoscritti prebolognesi del *Digestum Vetus* non terminano alla fine del secondo titolo del libro 24 come la *vulgata* bolognese, e il manoscritto Vaticano 1406, in particolare, prosegue con il primo frammento del titolo successivo (D. 24.3.1) e con anche parte dell'*inscriptio* del frammento seguente; dopo di che, bruscamente, il testo si interrompe.

Il codice Vaticano latino 1406, un po' sottovalutato da Mommsen nell'edizione critica del Digesto, è stato riconosciuto da Pietro Pescani come portatore di una lezione di buon livello²⁶, in molti luoghi addirittura superiore alla *litera Florentina*; tradizionalmente datato agli anni a cavallo tra fine XI e inizio XII secolo²⁷, è stato considerato di origine senz'altro italiana. Più recentemente, Armando Petrucci lo avrebbe giudicato scritto con ogni probabilità nel terzo quarto dell'XI secolo in Italia centrale, da un'unica mano che mostrebbe influenze beneventane²⁸, mentre Giovanna Nicolaj ne ha proposto un'origine nonantolana e una datazione proprio agli anni di Nordilo²⁹. Il codice, di dimensioni relativamente modeste (ca. 34 x 22 cm.), ulteriormente rimpicciolite dalla rifilatura dei margini, e con il testo disposto a piena pagina su 45-50 righe³⁰, non è un codice di lusso (la pergamena utilizzata è di qualità assai mediocre, e molti sono i difetti di lavorazione e le irregolarità), come d'altra parte dimostra anche l'ornamentazione, ridotta a semplici iniziali a intrecci nastroiformi toccate di rosso o giallo, poste in apertura di ciascun libro e opera di una mano

²⁵ Sulla divisione in parti della *litera Bononiensis*, con grande chiarezza, G. Astuti, *Tradizione dei testi...*, pp. 215-220; v. anche quanto afferma Pietro Pescani, *La scoperta del Bononiensis. Sue forme*, in «Bullettino dell'Istituto di Diritto romano "Vittorio Scialoja"», LXXXVIII (1985), pp. 383-396, a pp. 388-390; e anche, da ultimo e sinteticamente, A. Fiori, *La Collectio...*, pp. 94-96 e ntt. corrispondenti.

²⁶ Pietro Pescani, *La litera Florentina e Bononiensis e la futura edizione del Digesto*, in «Annali della facoltà giuridica dell'Università di Camerino», 32 (1966), pp. 299-336; id., *La posizione del V 1406...*, p. 111; id., *Ancora sui manoscritti del Digesto (la posizione del Vaticanus 1406 nei confronti del Parisinus 4450)*, in «Bullettino dell'Istituto di Diritto romano "Vittorio Scialoja"», LXXXII (1979), pp. 169 e ss.; id., *Studi sul Digestum Vetus*, in «Bullettino dell'Istituto di Diritto romano "Vittorio Scialoja"», LXXXIV (1981), pp. 159-250; id., *Origine delle lezioni della litera Bononiensis superiori a quelle della litera Florentina*, in «Bullettino dell'Istituto di Diritto romano "Vittorio Scialoja"», LXXXV (1982), pp. 205-282; id., *La scoperta del Bononiensis...*, pp. 383-384.

²⁷ Così, a parte Th. Mommsen, *Praefatio...*, p. XXXVIII, anche in *Verzeichnis der Handschriften...*, II, alla voce, nonché in *A Catalogue of Canon and Roman Law Manuscripts in the Vatican Library, ... under the direction of Stephan Kuttner*, I, Città del Vaticano, 1986, pp. 200-201; così del resto il manoscritto è stato datato anche da Giulio Battelli, *Ricerche sulla pecia nei codici del Digestum Vetus* (1953), ora in *Scritti scelti. Codici - Documenti - Archivi*, Roma, 1975, pp. 149-170, a p. 165.

²⁸ L'opinione di Armando Petrucci è citata da Charles M. Radding, *Vatican Latin 1406, Mommsen's Ms. S, and the Reception of the Digest in the Middle Ages*, in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte», Romanistische Abteilung, 110 (1993), pp. 501-551, a p. 523.

²⁹ G. Nicolaj, *Ambiti di copia...*, pp. 143-144.

³⁰ Il manoscritto conta 202 carte; i fascicoli, cartulati da mano moderna, sono quaternioni, con richiamo nell'angolo inferiore destro dell'ultima carta *verso*, successivamente segnati con numeri romani di grande modulo tra due punti al centro del margine inferiore dell'ultima carta *verso* (ma solo fino a fol. 124v), e una seconda volta sempre con numeri romani nell'angolo destro inferiore della prima carta *recto*. Era previsto un indice dei titoli in minio all'inizio di ciascun libro (l'indice cumulativo dei titoli che figura a fol. 1v è un'aggiunta successiva), su colonne (presente però solo per i ll. 1, 3, 4, 9-11, 13-15, fol. 2, 22, 31, 79v, 86v, 93v, 108v, 115, 120v), e ciascun titolo doveva poi essere ripetuto dal rubricatore nel punto adatto, ma non sempre ciò avviene con regolarità; da fol. 125 gli indici premessi ai singoli libri spariscono del tutto. La legatura è moderna, di fine Settecento, e porta le armi di papa Pio VI e del cardinale Francesco Saverio de Zelada.

inesperta, a tratti quasi rozza³¹; si tratta in ogni caso di un prodotto accurato, eseguito, come sembrerebbe, da due mani che adoperano entrambe una minuscola posata, ma un po' più disinvolta rispetto a quella che canonicamente si identificherebbe come minuscola libraria, una scrittura che sembrerebbe piuttosto definibile come una buona minuscola 'usuale'³². Si potrebbe trattare del resto di due copisti *sui generis*, cioè di due copisti-editori, intendendo con l'*editio* che sta dietro alla ricomparsa del Digesto non solo e non tanto la cura propriamente 'editoriale' per il testo, quanto piuttosto il desiderio di *edicere* quello stesso testo, ovvero di 'pubblicarlo', con un'operazione culturale a metà strada tra il filologico e il giuridico in senso stretto; e trattandosi di copisti così speciali forse le tradizionali coordinate paleografiche, da sempre più sensibili alle manifestazioni librarie della scrittura, dovrebbero essere rese più flessibili.

I due scrittori, che hanno probabilmente lavorato di conserva, sono distinguibili per 'peso' e grana delle rispettive minuscole: la mano A è più aerea, leggermente inclinata verso destra e in complesso assai elegante e fluida, con lettere dal modulo piccolo e tondeggiante e un moderato sviluppo delle aste, mentre la mano B, che riprende il lavoro a fol. 125, prima carta di un nuovo fascicolo, appare un po' più rigida, quasi con un atteggiamento più 'di scuola', e si presenta nel complesso più pesante, con forme tendenti al quadrato e un diverso rapporto tra lunghezza delle aste e corpo delle lettere, come bene si può osservare nell'ultima carta *verso* del codice (fol. 202v; v. tav. 2), interamente della mano B salvo le ultime tre righe, nelle quali la mano A copia proprio quella porzione di testo in più che caratterizza il testimone vaticano rispetto alla *vulgata* bolognese, cioè il frammento D. 24.3.1 e l'inizio dell'*inscriptio* del frammento successivo. Certo le due mani condividono il medesimo sistema grafico, con *a* con schiena quasi completamente raddrizzata, *g* con coda tendente a richiudersi ad occhiello leggermente appiattito ai poli, *r* e *s* che scendono leggermente sotto il rigo, *e* con cediglia accanto a rare presenze del dittongo, con uso di *or* con *r* rotonda, e ancora, frequentemente e quasi per vezzo, del legamento *ri* e di *d* onciale accanto al gruppo *ri* non legato e alla *d* diritta, forse per suggestione della scrittura dell'antigrafo³³. Sulla base di questi elementi, per il codice vaticano sembrerebbe plausibile, e per

³¹ Fanno eccezione le iniziali dei ll. 6 e 10 (due grandi *P* rispettivamente ai fol. 86v e 164v) eseguite in minio con maggior eleganza, difficilmente opera della mano che traccia le altre: sorge anzi il dubbio che possano attribuirsi alla mano del rubricatore, per il quale, nonostante le molte affinità, non sembra possibile l'identificazione con la mano A del testo. Di una mano decisamente più tarda è la *P* iniziale a fol. 133, filettata di rosso e turchino.

³² Si tratta cioè di un esempio di quella scrittura non professionale, ma non per questo sciatta o elementare, che Giorgio Cencetti definiva «una scrittura non costretta al rigore di regole fisse, che può piegarsi a tutte le esigenze ordinarie della vita, tanto pratiche quanto intellettuali, anche perciò a quelle di chi, per una ragione qualunque, cerchi una scrittura chiara e magari possibilmente elegante, scrivendo con mano più o meno posata e adottando perfino qualche elemento individuale di artificio» (Giorgio Cencetti, *Vecchi e nuovi orientamenti nello studio della paleografia*, in «La Bibliofilia», L (1948), pp. 4-23, a p. 6, ora in *Scritti di paleografia*, a c. di Giovanna Nicolaj, 2^a ed., Dietikon-Zürich, 1995, pp. 26-45, a p. 28), una scrittura «di tutti i giorni e di tutti gli usi», che, se per l'età romana poteva corrispondere al «modello essenziale, astratto», all'«idea platonica delle forme alfabetiche», «nell'epoca e nei luoghi nei quali la carolina fu diffusa [...] è una realtà scrittoria concreta, una scrittura vera e propria, materialmente tracciata sulla carta» da «tutti coloro che, non appartenendo ad uffici o a corporazioni chiuse di scrittori professionali di documenti, non sono tenuti ad usare la scrittura specifica ed artificiale, particolare di quegli uffici e di quelle corporazioni» (Giorgio Cencetti, *Lineamenti di storia della scrittura latina*, rist. a c. di Gemma Guerrini Ferri, con indici e aggiornamento bibliografico, Bologna, 1997, le citazioni alle pp. 54 [54], 184 [166-167], 200 [180]).

³³ Da segnalare anche l'uso di *-r(um)*, occasionalmente legato a fiocco secondo stilemi notarili, anche dopo *a* ed *e*; la presenza della legatura a ponte in *st*, ma non in *ct*; l'ingrossamento all'estremità delle aste ascendenti

la scrittura e per il tipo di ornamentazione, pensare ad un'origine nell'Italia centro-settentrionale; e, seguendo la pista dell'origine nonantolana proposta da Giovanna Nicolaj³⁴, se da un lato un confronto con la scrittura di manoscritti sicuramente prodotti a Nonantola nell'XI secolo ha effettivamente consentito di riscontrare una certa 'aria di famiglia', in particolare per la mano A del testo³⁵, alcuni ampi sondaggi sulla produzione documentaria di area emiliana della seconda metà del secolo XI, in specie per le zone di Reggio Emilia e di Modena,³⁶ hanno rivelato la presenza di una nutrita compagine di notai di elevata capacità grafica, le cui minuscole non stonerebbero accanto alle soluzioni librerie più rigorose³⁷: e penso per esempio ai modenesi *Albertus notarius Sacri Palatii* che opera tra 1068 e 1094³⁸ nella cerchia del vescovo scismatico Eriberto e *Rotechildus*, pure lui, forse non casualmente, notaio del Sacro Palazzo, che nel giugno 1075 redige in presenza di Beatrice di Canossa una donazione in favore dello stesso vescovo³⁹; o ancora all'anonimo scrittore, non so dire se notaio o meno, che verso la fine del secolo a Reggio Emilia produce in una splendida minuscola con vistose coloriture cancelleresche un falso diploma carolingio per i monaci di S. Prospero e che ha già scritto documenti per il vescovo Gandolfo, pure lui di parte imperiale⁴⁰; o ancora, si può allargare il confronto fino a considerare l'alto livello grafico di alcuni scrittori di documenti orbitanti certamente nell'ambiente matildico⁴¹, o anche le scritture di quei notai che si muovono nelle zone di confine tra il territorio nonantolano e quello bolognese, come *Iohannes*, che opera a S. Maria in Strada all'inizio del XII secolo⁴².

di *h*, *b*, *d*, diritta e *l*, a volte risolto in un vero trattino di coronamento; l'uso relativamente frequente di *u* angolare in fine di parola e l'uso occasionale dell'abbreviazione insulare per *enim*.

³⁴ V. sopra nt. 28 e testo corrispondente.

³⁵ I confronti sono stati condotti su riproduzioni. Faccio riferimento, oltre alle preziose osservazioni sulla minuscola nonantolana del secolo XI contenute in Lydia Avitabile, *La minuscola carolina a Nonantola*, tesi di laurea (rel. G. Cencetti), Università degli studi di Roma «La Sapienza», a.a. 1964-1965, inedita, ma che ho potuto consultare per cortesia di Giovanna Nicolaj, a Giulio Battelli, *Il più antico calendario di Nonantola*, in «Atti e memorie della Deputazione di Storia patria per le Antiche Province Modenesi», s. IX, V (1953), pp. 290-313, ora in *Scritti scelti. Codici - Documenti - Archivi*, Roma, 1975, pp. 123-148 (e si veda anche la tav. 24 in API III, con il catalogo dei codici della biblioteca nonantolana della prima metà del secolo XI, Bologna, Biblioteca Universitaria 2248, fol. 1), a Marco Palma, *Da Nonantola a Fonte Avellana. A proposito di dodici manoscritti e di un domnus Damianus*, in «Scrittura e Civiltà», 2 (1978), pp. 222-230 e tavv., nonché, dello stesso, API VII, fasc. 74, interamente dedicato alla scrittura di Nonantola.

³⁶ In particolare, sono stati esaminati: Nonantola, Archivio della Badia di S. Silvestro (in microfilm); Modena, Archivio di Stato, *Monastero di S. Pietro di Modena e Abbazie di Mârola e Campagnola*; Modena, Archivio Capitolare; Reggio Emilia, Archivio di Stato, *SS. Pietro e Prospero*; Reggio Emilia, Archivio Capitolare.

³⁷ Che del resto già all'inizio del X secolo a Modena la scrittura dei documenti fosse di «ottima fattura» «forse per influenza della scuola scrittoria di Nonantola» è già opinione di G. Cencetti, *Lineamenti...*, p. 110 [103].

³⁸ Ad es. l'elegantissimo documento del gennaio 1069 nell'Archivio Capitolare di Modena, C.21.CLXXXVI. Cf. anche *Regesto della Chiesa di Modena*, a c. di Emilio Paolo Vicini, voll. I-II, Roma, 1931-1936 (*Regesta Chartarum Italiae*, 16, 21), nn. 253, 256, 263, 286, 289.

³⁹ Modena, Archivio Capitolare, C.23.CXCVI.

⁴⁰ Reggio Emilia, Archivio Capitolare, Tomo I, n. 1, e Archivio di Stato, *SS. Pietro e Prospero*, al 16 luglio 1073.

⁴¹ Come ad es. Atto notaio del Sacro Palazzo che scrive il placito di *Puntiglo* nel febbraio 1078 (Siena, Archivio di Stato, *S. Salvatore di Monte Amiata*, alla data, ed. in C. Manaresi, *I placiti...*, III/1, n. 448, pp. 355-358) o l'arciprete e cappellano Frogerio, che lavora per Matilde tra 1100 e 1106 (cf. *Die Urkunden und Briefe der Markgräfin Mathilde von Tuszien*, hg. von Elke Goez e Werner Goez, Hannover, 1998 [M.G.H., *Laienfürsten- und Dynastenerkunden der Kaiserzeit*, II], nn. 57, 63-65, 67, 69, 80, 83, 93, 94 e 105).

⁴² Cf. ad es. il documento di Bologna, Archivio di Stato, *S. Stefano*, busta 6/942, n. 4, del 7 novembre 1101, riprodotto in Gianfranco Orlandelli, *Rinascimento giuridico e scrittura carolina a Bologna nel secolo XII*, Bologna, 1965, tav. 32, p. 90; sulla scrittura del notaio Giovanni v. anche Gianfranco Orlandelli, *Ricerche sulla origine della littera Bononiensis: scritture documentarie bolognesi del secolo XII*, in «Bollettino dell'Archivio Paleografico

Ma che i notai in quest'epoca lavorino fianco a fianco con altri giuristi pratici che, pur se non coinvolti direttamente nella produzione di documenti, sono tutt'altro che estranei alle pratiche e alle esigenze della documentazione, con i causidici cioè, con i giudici, i *legisperiti* e *iurisdotti* e *advocati*, e che si mescolino con loro componendo un ceto compatto che condivide ambiti d'azione e curiosità intellettuali, è cosa ben nota⁴³. E forse non è assolutamente necessario cercare tra i notai un nome per le mani che copiano il manoscritto Vaticano; certo è che, se ci si sofferma proprio sulla sottoscrizione al placito di Marturi del causidico e giudice Nordilo, su quella minuscola usuale leggera, così piena di ritmo e spontaneità, con quella tendenza al tondeggiamiento delle forme e alla moderazione delle aste⁴⁴, si potrebbe persino essere tentati di identificare con lui la mano A che copia la prima parte del codice. E Nordilo, per la sua storia familiare, per l'attività svolta in territorio modenese, per il suo tipo di formazione legata sia alla pratica sia, come è probabile, alle scuole di *artes liberales* e alle discipline del *Trivium*⁴⁵, potrebbe ben aver rivolto le sue curiosità, o aver guidato le curiosità di altri, verso la biblioteca di Nonantola, per Gaudenzi «monastero imperiale per eccellenza»⁴⁶, posto su fondamentali vie di transito verso nord e il cuore dell'Impero, ma anche verso occidente e la Toscana fino ad Arezzo e più giù verso Firenze, nonché verso oriente e Ravenna e i suoi tesori di scritture antiche conservati forse nell'archivio arcivescovile; Nonantola che, già ricchissima e potente, è finita assediata e sconfitta da Matilde di Canossa nel 1083, mentre l'anno prima proprio Nordilo è a Modena con il giudice di Matilde Arderico e con un gruppetto di famosi causidici canossani⁴⁷.

Ancora Nonantola, dunque, dove nel primo terzo del secolo IX si adoperava una minuscola elegante che ha tra le sue caratteristiche proprio l'uso frequente di un legamento *ri*

Italiano», n.s., 2-3 (1956-1957), pt. II, pp. 179-214, a p. 195, ora anche in *Scritti di Paleografia e Diplomatica*, a c. di Roberto Ferrara e Giovanni Feo, Bologna, 1994 (Istituto per la storia dell'Università di Bologna. *Opere dei Maestri*, VII), pp. 97-132, a p. 113.

⁴³ V. sopra nt. 8.

⁴⁴ La particolarità dell'uso di S maiuscola ricorda l'alternanza tra maiuscole e minuscole riscontrabile, per la zona Nonantola-Modena, nelle sottoscrizioni notarili già nella prima metà dell'XI secolo: v. ad es. la sottoscrizione di Liuzo notaio del Sacro Palazzo in un documento del 1031 (*actum in loco Runcalie prope civitate Placencie*: Nonantola, Archivio della Badia di S. Silvestro, cart. VII, n. 1) ma anche quelle di Adalberto notaio nel 1032 (*ibid.*, n. 6), o ancora di Pietro notaio del Sacro Palazzo nel 1044 (*ibid.*, n. 40).

⁴⁵ Considerando la sua formazione culturale e la sua rete di relazioni, a buon titolo Nordilo avrebbe potuto essere per così dire il *dictator* della *notitia iudicati* di Marturi, così colta nel lessico e così diversa da un placito redatto secondo il formulario standardizzato in uso in quegli anni nel *Regnum* da non poter essere attribuita all'operato del notaio Segnoritto, avvezzo a una documentazione di tipo più tradizionale, come già ritenevano plausibile sia Julius Ficker (*Forschungen...*, IV, pp. 100-101 in nt.) sia Harry Bresslau, *Manuale di diplomatica per la Germania e l'Italia*, trad. it. a c. di Anna Maria Voci-Roth, II, Roma, 1999, p. 348 nt. 88.

⁴⁶ Così Augusto Gaudenzi, *Il monastero di Nonantola, il ducato di Persiceta e la Chiesa di Bologna*, I pt., in «Bullettino dell'Istituto Storico Italiano», 22 (1901), pp. 77-214, a p. 159. V. anche Gina Fasoli, *L'abbazia di Nonantola tra l'VIII e l'XI secolo nelle ricerche storiche*, in «Studi e documenti. R. Deputazione di Storia patria per l'Emilia e la Romagna. Sezione di Modena», n.s., 2 (1943), pp. 90-142, spec. pp. 95-101 e 120-122 e *Monasteri padani*, in *Monasteri in alta Italia dopo le invasioni saracene e magiare (sec. X-XII)*, Relazioni e comunicazioni presentate al XXXII Congresso storico subalpino - III Convegno di storia della Chiesa in Italia, Torino, 1966, pp. 175-198, a pp. 185-188; v. pure Giuseppe Salvioli, *La scuola nonantolana di diritto e un frammento di un manuale giuridico del secolo XI (contribuzione alla storia del diritto romano nel M.E.)*, in «Atti e memorie delle RR. Deputazioni di Storia patria per l'Emilia», n.s., VII (1880-1881), pp. 11-23; Antonio Viscardi, *La cultura nonantolana nei secoli XI-XII*, in «Atti e memorie. Deputazione di Storia patria per le Antiche Province Modenesi», s. VIII, V (1953), pp. 339-354.

⁴⁷ Modena, Archivio di Stato, *Monastero di S. Pietro di Modena*, al 20 maggio 1081.

con *r* breve e l'equilibrata alternanza tra *d* onciale e *d* diritta⁴⁸, dove nella stessa epoca vengono copiati testi giuridici come la *Collectio Dionysio-Hadriana*⁴⁹ e la *Lex Romana Wisigothorum*⁵⁰ e dove forse viene prodotto l'attuale codice *V* del *Liber Diurnus*⁵¹; Nonantola, dove ben potrebbe essere stato prodotto quell'esemplare carolingio del Digesto pensato da Pietro Pescani⁵², copiato in una scrittura con elementi precarolini da un antigrafo appartenente ad un ramo della tradizione diverso dalle Pandette Fiorentine e forse di origine ravennate⁵³, o forse piuttosto, come pure potrebbe essere plausibile, di origine e provenienza costantinopolitane e arrivato a Nonantola a seguito di una delle ambascerie che i primi abati successori di Anselmo avevano compiuto a Costantinopoli per conto degli imperatori carolingi⁵⁴.

Insomma, come il sospettato nel romanzo giallo della riscoperta del Digesto e della redazione del testimone vaticano, Nordilo ne avrebbe avuto l'opportunità, il movente e le capacità: e queste considerazioni indurrebbero viepiù a non discostarsi di molto dalla datazione tradizionale del manoscritto, privilegiando semmai proprio gli anni '70-'80 del secolo XI piuttosto che i primi decenni del XII, epoca alla quale sembrerebbe invece attribuibile il già ricordato Digesto di Parigi lat. 4450, per Pescani «il manoscritto più antico a noi pervenuto»⁵⁵, e forse anche un altro dei manoscritti prebolognesi, il ms. 941 della Biblioteca Universitaria di Padova⁵⁶, ai quali si potrebbe allargare il discorso.

⁴⁸ V. le penetranti osservazioni sull'argomento di Bernhard Bischoff, *Manoscritti Nonantolani dispersi dell'epoca Carolingia*, in «La Bibliofilia», LXXXV (1983), pp. 99-124.

⁴⁹ Roma, Biblioteca Nazionale Centrale «Vittorio Emanuele II», Sess. 63: cf. B. Bischoff, *Manoscritti...*, p. 111; Marco Palma, *Sessoriana. Materiali per la storia dei manoscritti appartenuti alla biblioteca romana di S. Croce in Gerusalemme*, Roma, 1980, n. 72, pp. 37-39.

⁵⁰ Il frammento è conservato a Klagenfurt, Bibliothek des Geschichtsvereins für Kärnten, 10/2: cf. B. Bischoff, *Manoscritti...*, p. 120; *Verzeichnis der Handschriften...*, I, alla voce.

⁵¹ Archivio Segreto Vaticano, Misc. Arm. XI, 19. Bernhard Bischoff concorda (*Manoscritti...*, p. 108) con la provenienza da Nonantola, ma lo ritiene di origine veronese e non nonantolana come Marco Palma, *L'origine del codice Vaticano del Liber diurnus*, in «Scrittura e Civiltà», 4 (1980), pp. 295-310.

⁵² P. Pescani, *La posizione di V...*, pp. 85-89, e *La scoperta...*, pp. 387-389.

⁵³ Come ha suggerito G. Nicolaj, *Ambiti di copia...*, pp. 136-137.

⁵⁴ Sono attestate missioni dell'abate Pietro nell'813 per Carlo Magno e dell'abate Ansfrido nell'828: cf. *Annales regni Francorum inde ab a. 741. usque ad a. 829 ...*, ed. Friedrich Kurze, Hannoverae, 1895 (M.G.H., *Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum*, 6), p. 137 e p. 174; cf. anche Karl Schmid, *Anselm von Nonantola. Olim dux militum - nunc dux monachorum*, in «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», XLVII (1967), pp. 116-119.

⁵⁵ P. Pescani, *La scoperta...*, p. 384. Il ms. Paris, Bibliothèque Nationale, lat. 4450 è stato datato all'ultimo quarto dell'XI secolo (1075-1100) da Armando Petrucci (cf. Ch. M. Radding, *Vatican Latin 1406...*, p. 523), che lo ha anche localizzato in area romana, poiché alcune delle molte mani che vi ricorrono suggerirebbero una analogia con mani presenti nel Registro di Gregorio VII (e pure in «other juridical manuscripts», non meglio specificati). Da una velocissima indagine il Par. lat. 4450 si presenta come un codice di 261 carte, con testo a piena pagina su circa 50 ll. di scrittura, opera in effetti di numerose mani, con probabilità dell'Italia centrale, databili di preferenza al XII secolo, forse anche XII¹ (elementi propri di una minuscola dell'XI secolo potrebbero conservarsi anche in minuscole dei primi decenni del secolo successivo); la scrittura è abbastanza accurata, ma le mani non denotano un atteggiamento propriamente librario. Alcune mani possono scrivere anche poche righe, altre sono ben più attive: in particolare una tra queste usa una minuscola dritta e un po' rigida, regolare, caratterizzata da lettere dal tratteggio pesante, con aste ascendenti molto ridotte (le aste di *h*, *b*, *l* e *d* terminano con una spatolatura in alto, o con una modesta forcatura o più semplicemente con un ritocco obliquo), mentre quelle discendenti di *s* e *f* appoggiano bene sul rigo; del tutto occasionale *ri* in legamento; frequente la presenza di *S*, episodica quella di *NT* in nesso in fine di rigo. Un'altra mano, meno regolare e un po' inclinata verso destra, adopera lettere di modulo più piccolo e un gruppo *ti* con *i* sottile e moderatamente allungata sotto il rigo esclusivamente per il suono assibillato, particolarità propria anche di almeno altre due

Della storia successiva del manoscritto vaticano sappiamo poco⁵⁷: in favore di una sua permanenza a Modena, dove a partire dal 1180 circa fiorì una rinomata scuola di diritto con Pillio da Medicina, militerebbe una nota visibile unicamente con la luce di Wood nel margine di fol. 4, dove sembra di poter leggere con certezza *..çardus de Pançano* in una scrittura forse dei primi decenni del secolo XIII influenzata da modelli gotici d'Oltralpe, cosa del resto non troppo rara in un'epoca nella quale studenti di ogni provenienza circolavano per le Università italiane. La nota potrebbe riferirsi ad un membro della modenese famiglia da Panzano⁵⁸, ramo della più nobile famiglia dei da Rubiera (*de Erberia*), in origine legati all'ambiente matildico e in relazioni sia con l'abbazia di Nonantola sia con il territorio di Reggio Emilia: e della famiglia da Panzano, che perde di importanza già dalla metà del XIII secolo, faceva effettivamente parte un *Wizardus* (o *Guizardus*) eletto console di Modena nel 1187⁵⁹. E forse un ulteriore elemento per pensare ad una circolazione in ambiente modenese del codice può essere offerto da una glossa apposta da una mano della fine del XII secolo nel margine superiore di fol. 16⁶⁰, nella quale si cita, tra le altre, l'opinione di *Guido Papiensis*, il Guido da Pavia che nel 1180 fu *advocatus* del Comune di Modena, poi *legis doctor* nello *Studium* modenese e *adsessor Potestatis* nel 1092⁶¹.

In ogni caso, a giudicare dalle sue condizioni il manoscritto vaticano parrebbe essere passato per molte mani, come testimoniano anche i numerosi interventi di risarcimento di singol fogli o di interi fascicoli, e certo è stato appassionatamente, quasi famelicamente,

mani. Seguendo una suggestiva ipotesi di G. Nicolaj, *Alle origini...*, p. 144, sembrerebbe davvero possibile istituire un confronto con minuscole toscane non librerie della prima metà del XII secolo e rinviare, a titolo di puro esempio, alle scritture di Teuzzone notaio, di Pietro notaio e *legis doctor* e del suo allievo Saraceno notaio e *iudex*, attivi tra l'ultimo trentennio del secolo XI e la metà del secolo successivo: su di loro cf. già Giovanna Nicolaj, *Alle origini della minuscola notarile italiana e dei suoi caratteri storici*, in «Scrittura e Civiltà», 10 (1986), pp. 49-82, a pp. 67-71.

⁵⁶ Il manoscritto di Padova, come il precedente esaminato in microfilm, conta 198 carte, con il testo su due colonne di 50-55 ll. (la distribuzione del testo su due colonne anziché a piena pagina del codice di Padova e del quarto manoscritto prebolognese del *Digestum Vetus*, il più tardo Leipzig, Universitätsbibliothek, 873, ha fatto pensare a P. Pescani, *La posizione del V 1406...*, p. 88, che anche il mommseniano *codex S(ecundus)* fosse su due colonne). Anche questo codice, caratterizzato dalle iniziali di ciascun libro, figurate (particolare quella che apre il primo libro, una *U* ottenuta disegnando una sorta di *fool* piegato a squadra, in costume semidamitico, ma con berretto frigio e con un sonaglio in mano, ripetuto - con i vestiti e senza sonaglio - all'inizio del quinto libro; ed anche il cavaliere con cotta di maglia e a cavallo all'interno di un'altra *U* posta all'inizio del l. 22) o ad intreccio, elegantemente eseguite e colorate, appare opera di molte mani in minuscola italiana della prima metà del XII secolo, che potrebbero anche essere toscane (v. sopra, nt. precedente). Il testo termina, esattamente come in Vat. lat. 1406, con l'*inscriptio* incompleta di D. 24.3.2; è fittamente glossato, e reca numerose glosse siglate *y*. e attribuite ad Irnerio: anzi, il codice è uno dei tre testimoni sui quali si basa l'edizione critica delle glosse irneriane al *Digestum Vetus* in Enrico Besta, *L'opera di Irnerio. Contributo alla storia del diritto italiano*, II, Torino, 1896, rist. anast. Forni, Bologna, 1980.

⁵⁷ Una nota di possesso a fol. 2, preceduta da quello che sembrerebbe un *signum tabellionis*, è stata accuratamente erasa e ne sono leggibili sparse parole alla luce di Wood: al termine della nota sembra leggibile la somma *p(ro) centu(m) l(ibris)*, probabilmente da mettere in relazione con l'acquisto del manoscritto (forse assieme ad altri, se fosse corretta la lettura delle parole *et Infortiatum* al rigo precedente).

⁵⁸ Cf. Roland Rölker, *Nobiltà e Comune a Modena. Potere e amministrazione nei secoli XII e XIII*, Modena, 1987 (Deputazione di Storia patria per le Antiche Province Modenesi. *Biblioteca*, n.s., 143), pp. 83-86.

⁵⁹ Su di lui v. Johannes Fried, *Die Entstehung des Juristenstandes im 12. Jahrhundert. Zur sozialen Stellung und politischen Bedeutung gelehrter Juristen in Bologna und Modena*, Köln-Wien, 1974 (*Forschungen zur neueren Privatrechtsgeschichte*, 21), pp. 232 nt. 23 e 237 nt. 1.

⁶⁰ Glossa *Sed dicit* a D. 2.13.1 pr., dove peraltro vengono citati anche Piacentino e Giovanni Bassiano (*Ioanes Cremonensis*).

⁶¹ Cf. sempre J. Fried, *Die Entstehung...*, spec. pp. 190-192 e *passim*.

studiato, corretto e glossato già dopo breve tempo dalla sua produzione fino a tutto il XIV secolo. A parte una operazione di ripassatura, difficilmente databile, dell'inchiostro rossiccio adoperato dalla mano A, sbiadito quasi completamente in molti punti, intorno alla metà del XII secolo un gruppo di giuristi interviene su molti passi del testo, eradando interi brani e sostituendoli con la lezione corretta: le loro minuscole sono quelle «nitide, lucide, di una scioltezza e di una eleganza prima sconosciute»⁶² studiate da Gianfranco Orlandelli nell'ambiente dello *Studium* bolognese all'epoca dei quattro *doctores* allievi di Irnerio, anche se questo non basta a concludere per una utilizzazione del codice proprio in quell'ambiente poiché quelle minuscole sono usate ovunque ci si volgesse, per dirla sempre con Orlandelli, «alla moderna»⁶³. Questi giuristi sembrano aver lavorato in gruppo, come pure in gruppo hanno operato altre quattro mani che provvedono alla restituzione di un bifolio (quello formato da fol. 167 e fol. 170) alternandosi nella copiatura del testo, due delle quali fanno pensare da un lato alla *littera antiqua* dei primi codici universitari bolognesi, dall'altro alle minuscole di notai abili e colti come l'Enrico notaio del Sacro Palazzo che lavora a Modena tra il 1157 e il 1174⁶⁴; una quinta mano, presente anche altrove nel manoscritto tra coloro che eradano il testo per poi riscriverlo, interviene successivamente come correttore. Anche queste forme di collaborazione poco hanno in comune con le dinamiche di un *atelier* di copia, e questi giuristi che intervengono sul testo del Digesto, come coloro che mezzo secolo prima l'hanno copiato, ne curano la pubblicazione in qualche misura nella prospettiva di un suo uso come diritto vigente, forse ancora solo vagheggiata.

Come si è accennato, interventi sul manoscritto vaticano, di poco conto ma sistematici, si susseguono almeno fino al pieno secolo XIV: una mano, probabilmente duecentesca, sovrascrive con una certa costanza maiuscole gotiche in nero e rosso alle semplici iniziali di titoli e frammenti del Digesto⁶⁵, adeguando così il manoscritto al modello dei codici universitari; numerosi gli interventi di restituzione di carte perdute, spesso per la lacerazione di un foglio lungo la piegatura centrale, a partire dalla seconda metà del secolo XII: un intero fascicolo, il quinione a fol. 97-106, sembrerebbe sia stato reintegrato nella seconda metà del secolo XIV riutilizzando fogli già appartenuti probabilmente ad un registro di qualche magistratura cittadina, accuratamente erasi⁶⁶. Con l'ausilio della luce di Wood sono riconoscibili numerosi richiami plausibilmente relativi ad una copiatura dell'intero testo e tracce di peccatura, già segnalate da Giulio Battelli nel 1953, e rivedute più di recente da Frank Soetermeer⁶⁷.

⁶² G. Orlandelli, *Rinascimento giuridico...*, p. 96.

⁶³ Ad es. v. la nota critica del 1169-1170 in calce ad una carta riminese (Rimini, Biblioteca Comunale, *Pergamene*, al 7 agosto 1148, ripr. in G. Orlandelli, *Rinascimento giuridico...*, tav. 33 p. 92.

⁶⁴ Modena, Archivio di Stato, *Abbazie di Màrola e Campagnola*, II.10, del 23 settembre 1157, e *Monastero di S. Pietro di Modena, Pergamene*, cart. 3, n. 69 del 4 settembre 1174.

⁶⁵ Le iniziali originali, tendenti ad uscire dallo specchio di scrittura, erano eseguite con lo stesso inchiostro e dalla stessa mano del testo, secondo un alfabeto misto di forme capitali e onciali.

⁶⁶ Sono leggibili alla luce di Wood qua e là solo poche parole in minuscola cancelleresca, e la formula, al centro del margine superiore di fol. 100, *In Christi nomine. Millesimo ducentesimo octuagesimo primo, indicione nona*, unico elemento di datazione certa per il registro smembrato e reimpiegato.

⁶⁷ Cf. G. Battelli, *Ricerche sulla pecia...*; Frank Soetermeer, *Utrumque ius in peciis. Aspetti della produzione libraria a Bologna fra Due e Trecento*, Milano, 1997 (*Orbis Academicus. Saggi e documenti di storia delle Università*, raccolti da D. Maffei, VII), p. 27 nt. 21: si può segnalare che l'annotazione a fol. 148r *hic incipit v. p(ecia)* va però corretta in *hic incipit Ulp(ianus)*.

Il manoscritto è stato anche molto glossato durante il XII e il XIII secolo⁶⁸: spiccano una serie di glosse disposte elegantemente a triangolo nei margini attribuibile forse alla scuola dei discepoli di Martino Gosia e quindi databile alla piena seconda metà del secolo XII, e un apparato incolonnato con ordine nel margine esterno delle carte e copiato nei primi decenni del '200 da una mano elegante e fortemente contrastata, orientata verso la gotica, che adopera un inchiostro assai scuro⁶⁹.

Invece il glossatore apparentemente più antico e più interessante potrebbe aver lavorato intorno alla metà del secolo XII, forse in connessione con la correzione a più mani del testo: le sue glosse, non siglate, sono disordinate, iniziando di frequente nell'interlineo per poi sbordare senza criterio nei margini, indizio di un apparato non ancora normalizzato, e sono scritte in una minuscoletta personale, irregolare nel modulo, vagamente quadrata, con *d* prevalentemente onciale, *ct* in legatura a ponte basso e tondeggianti, con abbondanza di abbreviazioni comuni tra i pratici del diritto come i nessi *qs*, *qd* e *qb* per *quis*, *quidam* e *quibus* o le abbreviazioni insulari per *est* e *enim*⁷⁰. Il glossatore fa mostra di ben conoscere il Codice e le Istituzioni di Giustiniano, e traccia semplici ma abbondanti rinvii a *loci paralleli* di questi e del Digesto stesso sottolineando in alcuni punti la differenza di distribuzione delle materie o dei titoli⁷¹; adopera glossette interlineari per chiarire, secondo quel gusto filologico-grammaticale già proprio dei causidici di età preirneriana, un termine oscuro nel testo, magari con un piccolo sfoggio di cultura spiegando l'etimologia di *pactio* da *pango/pepigi*⁷², ma numerose glosse sembrano più complesse e più 'colte', pur se ancora semplici nel contenuto e quasi appena sbizzate nello stile, e si presentano come piccoli brani posti ad appropriata illustrazione e a corredo del testo, a quanto sembra con una spiccata preferenza per i temi relativi al giudizio e alle procedure processuali, come ad esempio quella dove si definisce il giudizio *auctoritas alicuius qui habet iurisdictionem aliquam publice sibi concessam ut iura mancipare possit effectui*⁷³. L'anonimo glossatore sembra piuttosto fiero della disinvoltura con la quale maneggia categorie concettuali colte, come ad esempio quando ragiona in termini di contrapposizione tra *ius commune* e *ius singulare* in una glossa in margine a D. 4.4.33 (fol. 38v), sottintendendo così la distinzione di scuola che identifica nel *ius singulare* una norma dettata da motivi di utilità pratica divergente dai principi e dal sistema di un certo ordinamento giuridico (per cui in definitiva *ius singulare* corrisponde a *privilegium*, nel senso di diritto speciale concesso a determinate categorie di soggetti)⁷⁴; oppure quando tratteggia⁷⁵ la classica dialettica tra *ius novum* (le costituzioni

⁶⁸ Rispetto a quanto segnalato da S. Kuttner in *A Catalogue of Canon and Roman Law...*, il numero delle glosse siglate andrebbe un po' riveduto: ad es. la sigla *p.* a fol. 40v è in realtà abbreviazione di *p(ossessio)* e la stessa sigla a fol. 59 (con la piccola *t* soprascritta) abbrevia *possit*; mentre la sigla *Plac.* di fol. 43v è frutto di una cattiva lettura di *secundum la*. Da segnalare la presenza di numerose glosse segnate *y.*, ma solo la glossa *actori datur* (D. 2.10.3) a fol. 15 figura anche nell'edizione di E. Besta, *L'opera...*, II, p. 28.

⁶⁹ In questo apparato figurano alcune glosse siglate *Az.* nelle quali la sigla sembra però un'aggiunta successiva.

⁷⁰ Cf. ancora G. Cencetti, *Lineamenti...*, p. 462 [402].

⁷¹ Gl. a D. 2.13 *De edendo*, nella quale si rileva come i titoli *De edendo* e *De in ius vocando* siano uno dietro l'altro nel Codice (C. 2.1 e 2.2), mentre figurano in ordine inverso, e assai distanziati, nel Digesto (D. 2.4 e 2.13).

⁷² Gl. *pactione* a D. 2.14.1.1 (fol. 17v).

⁷³ La glossa è posta a fol. 46v, all'inizio del l. 5.

⁷⁴ Se ne veda la definizione del giurista Paolo, in D. 1.3.16: «*Ius singulare est, quod contra tenorem rationis propter aliquam utilitatem auctoritate constituentium introductum est*». V. anche in argomento le limpide pagine di F. Calasso, *Medio Evo del diritto...*, pp. 378-385.

⁷⁵ Gl. a margine di D. 5.3.13.8, fol. 53v.

del Codice) e *ius vetus* (gli *iura* degli antichi giuristi raccolti nel Digesto), ove l'uno è il necessario aggiornamento dell'altro, che però, ancorché *vetus*, non viene mai abolito⁷⁶.

Atteggiamento, interessi e cultura di questo primo glossatore ben si intonerebbero con l'ambiente delle scuole di diritto cd. minori⁷⁷, di quelle scuole, eccentriche e forse culturalmente più libere (o forse solo meno paludate) della Bologna dei quattro *doctores* e poi di Azzone, dove, secondo il suggestivo quadro datone già da Giorgio Cencetti poi ricostruito nel suo insieme e nei suoi molti colori da Ennio Cortese⁷⁸, il legame con le arti liberali, con la *gramatica* e con la *rethorica* si mantiene per lungo tempo saldo e vivace e dove proprio la vitalità degli interessi pratici e soprattutto processuali sfocia a partire dagli anni '40 del XII secolo in un'abbondante produzione di operette e trattatelli sull'argomento.

Di nuovo, perciò, un possibile segnale verso Modena, sede proprio di uno di questi *Studia* minori, per di più particolarmente «legato alla vita forense spicciola»⁷⁹, e un ulteriore indizio quindi di una circolazione non bolognese del Digesto vaticano. E l'orizzonte delle indagini sulle dinamiche culturali che furono presupposto e propellente per l'età del Rinascimento giuridico si sfuma e si dilata oltre Bologna, abbracciando una fitta trama di strade, ancora tutte da percorrere, che collegano antiche abbazie, fedeli, e forse inconsapevoli, custodi di testi sì mondani ma pur sempre in qualche modo 'sacri', e scuole di diritto 'nuove', che però non rescindono l'intimo legame con le istanze e i bisogni della pratica e le eredità culturali del passato.

⁷⁶ Parla di un diritto romano classico caratterizzato dalla mancanza di senso storico, sottolineandone «il sentimento di intimo legame con i maggiori», e di un ambiente giustiniano che continua a percepire «la giurisprudenza classica non come passato ma come presente» Fritz Schulz, *I principii del diritto romano*, trad. it. a cura di Vincenzo Arangio Ruiz, Firenze 1949, pp. 89-94; v. anche E. Cortese, *Il diritto...*, I, pp. 9-10.

⁷⁷ Ma, anche se l'ipotesi sarebbe suggestiva, non si possiedono però elementi sufficienti per attribuire questo strato di glosse ad un maestro di diritto, sebbene l'arrangiamento libero da condizionamenti di spazio non faccia pensare ad un apparato frutto di un lavoro di copiatura: cf. le considerazioni di Gero R. Dolezalek, *Les gloses des manuscrits de droit: reflet des méthodes d'enseignement*, in *Manuels, programmes de cours et techniques d'enseignement dans les Universités médiévales*, Actes du Colloque international (9-11 sept. 1993), éd. par Jacqueline Hamesse, Louvain-la-Neuve, 1994 (Université Catholique de Louvain. *Publications de l'Institut d'études médiévales. Textes, Études, Congrès*, 16), pp. 235-255, alle pp. 238-241.

⁷⁸ Basti rinviare a Giorgio Cencetti, *Studium fuit Bononie. Note sulla storia dell'Università di Bologna nel primo mezzo secolo della sua esistenza*, in «Studi medievali», 3^a s., 7 (1966), pp. 781-833, ora in *Lo Studio di Bologna. Aspetti momenti e problemi*, a c. di Roberto Ferrara, Gianfranco Orlandelli, Augusto Vasina, Bologna, 1989, pp. 29-73, e a E. Cortese, *Il Rinascimento...*, pp. 35-42.

⁷⁹ Come ha sottolineato E. Cortese, *Il Rinascimento...*, p. 32. Sullo *Studium* di Modena, oltre a J. Fried, *Die Entstehung...*, pp. 173-251, v. fra gli altri Emilio Paolo Vicini, *Profilo storico dell'antico Studio di Modena*, Modena, 1926; Carlo Guido Mor, *Lo Studio di Modena dalle origini alla fine del secolo XIII*, in Carlo Guido Mor - Pericle Di Pietro, *Storia dell'Università di Modena*, I, Firenze, 1975 (*Storia delle Università italiane*, diretta da G. Ermini, 2); Giovanni Santini, *Università e società nel XII secolo: Pillio da Medicina e lo Studio di Modena. Tradizione e innovazione nella scuola dei glossatori*, Modena, 1979.